

Allegato "A" al n. 36560/18251 di Repertorio

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA – ETS"**

Premessa

La Ca' d'Industria trae origine dall'Imperial Regio Decreto Governativo 20.02.1817 n. 436 in conseguenza della grande carestia degli anni 1815 e 1816 al fine di dare un'occupazione ai poveri e agli inabili di età maggiore di otto anni domiciliati nel Comune di Como.

Successivamente, con la Delegatizia Nota n. 15575-510 del 4 agosto del 1824, si costituì la Pia Casa di Ricovero nell'attuale sede: un antico monastero cluniacense acquistato con l'aiuto di innumerevoli benefattori, tra i quali Alessandro Volta, il Vescovo Rovelli, e per l'iniziatica carità cittadina.

Con l'emanazione del Regio Decreto 25 maggio 1865, sulla base di quanto previsto dalla legge 3 agosto 1862, l'amministrazione delle Pie case fu affidata ad un Consiglio di amministrazione di nomina comunale.

Il 4 aprile 1880 viene approvato lo statuto organico delle Pie Case d'industria e di ricovero.

Il 19 febbraio 1960 il Consiglio di Amministrazione decise di modificare la vecchia denominazione "Pie Case di Ricovero Industria" in "Pia Casa di Ricovero" con l'approvazione di un nuovo Statuto per il venir meno dell'attività industriale.

Con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 2206 del 26.02.1992 si approva la fusione per incorporazione delle seguenti opere pie: "Ospedaletto degli infermi di malattie croniche", "Luogo Pio dei Catecumeni", "Luogo Pio di Carità", "Ospedaletto Celeo Cattaneo", "Mugiasca" e "Anzani". Successivamente, con il verbale di conciliazione del 03.05.1994, avanti il Tribunale di Como, si registra la fusione per incorporazione del "Pensionato Celesia".

Con delibera n. 157 del 14 ottobre 1999 il Consiglio di Amministrazione approva il nuovo statuto che viene successivamente approvato dalla Regione Lombardia con decreto n. 1914 del 31 gennaio 2000 a seguito di adeguamento alle normative.

Con deliberazione n. 117 del 09.09.2003 viene deliberata la trasformazione dell'I.P.A.B. "Ca' d'Industria ed Uniti Luoghi Pii" in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro "Fondazione Ca' d'Industria ONLUS" e successivamente con deliberazione n. 204 del 16.12.2003 il Consiglio di Amministrazione approva lo Statuto della "Fondazione Ca' d'Industria ONLUS".

La Regione Lombardia con deliberazione n. 7/16265 del 6 febbraio 2004 a seguito della legge della Regione Lombardia n. 1 del 13 febbraio 2003 approvava la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "ONLUS" ed il nuovo statuto e sanciva, con effetto dal 1° marzo 2004, la nuova veste giuridica dell'ente.

Con deliberazione del 10 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ha approvato un nuovo testo di statuto in conformità alle disposizioni contenute nel Codice del terzo Settore e ai termini di cui all'art. 104 del medesimo codice.

Capo I

Costituzione, denominazione, sede e scopo istituzionale

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita quale persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del D.lgs. 117/2017 la "**Fondazione Ca' d'Industria ETS**" (di seguito "*la Fondazione*").

1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. 117/17 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore di cui la Fondazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, mediante l'acronimo ETS.

1.3 La Fondazione ha sede legale in **Como**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2

Finalità ed attività

2.1 La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale. In particolare, la Fondazione si propone di:

- a) progettare, gestire servizi socio sanitari ed educativi rivolti sia a persone fragili sia a persone che pur non rientrando nell'ambito della fragilità possano trovare miglioramento delle proprie condizioni di vita utilizzando i servizi offerti dalla Fondazione.
- b) Concorrere alla realizzazione di un sistema integrato di servizi socio sanitari ed educativi.
- c) Sperimentare nuovi servizi innovativi finalizzati al benessere della persona.

2.2 Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone di svolgere le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), p) e q), del D.Lgs 117/2017. In particolare la Fondazione intende, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività:

- a. Accoglienza di persone fragili in servizi residenziali, semiresidenziali, abitativi protetti;
- b. Presa in carico di persone fragili presso il loro domicilio;
- c. Collaborazione con altri enti per lo svolgimento di attività di tirocinio finalizzate all'inserimento o reinserimento lavorativo dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 112/2017;
- d. Alloggio temporaneo in comodato d'uso per dipendenti finalizzato a mantenere la continuità assistenziale.

2.3 La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7, e potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.4 La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione - nei confronti dei soggetti assistiti - di cultura, nazionalità, opinione politica, razza, religione e sesso.

2.5 La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi istituzionali può compiere in via residuale tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento, può cooperare con

Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Art. 3

Principi e valori di riferimento

3.1 La Fondazione pone alla base della propria attività i diritti delle persone che utilizzano i servizi, la soddisfazione dei bisogni espressi ed emergenti attraverso un approccio globale nel rispetto delle norme vigenti.

3.2 La Fondazione valorizza l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane, patrimoniali ed economiche anche attraverso sistemi di valutazione e controllo della qualità dei servizi erogati.

3.3 La Fondazione basa la sua attività sulla trasparenza nei processi decisionali, anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio, di forme di partecipazione all'attività dell'ente da parte degli utenti, dei familiari, delle organizzazioni di volontariato.

Capo II

Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 4

Patrimonio

4.1 L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni mobili e immobili che sono pervenuti e perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, che saranno destinati a patrimonio;
- c) dai contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) da sopravvenienze attive non utilizzate per il proseguimento degli scopi istituzionali;
- e) dai redditi derivanti dal patrimonio e ad esso destinati.

4.3 Eventuali deliberazioni concernenti la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto dei beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie o nella ristrutturazione di immobili esistenti, dovranno essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno 3/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Mezzi

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali con:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) proventi, ricavi, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale o comunque versamenti, da parte dei fruitori dei servizi erogati o da terzi, da intendersi non tanto come corrispettivi bensì sovvenzioni per il mantenimento dell'equilibrio economico della Fondazione e quindi irripetibili ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 117/2017;

- c) donazioni, oblazioni o atti di liberalità, contributi pubblici e privati e ogni altro contributo, erogazione ed entrate comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) ogni altro provento senza vincolo di destinazione del patrimonio ammissibile ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- e) proventi e ricavi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse secondarie e strumentali di cui al precedente art.2.3:

Capo III

Organi della Fondazione, attribuzioni e funzionamento

Art. 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo.

Art. 7

Composizione del Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri salvo quanto previsto nel successivo articolo 8.2. I componenti del Consiglio verranno nominati con le seguenti modalità, senza vincolo di mandato ai sensi dell'art. 17 lettera b) del D. Lgs n. 207 del 4 maggio 2001 e dell'art. 4 comma 2 del D. lgs. 117/17:

n. 5 nominati dal Comune di Como;

n. 1 nominato dalla Regione Lombardia;

n. 1 nominato dall'Amministrazione Provinciale di Como.

Art. 8

Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

8.1. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

8.2. Il Presidente almeno 90 dal termine fissato dallo Statuto per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo mandato invita gli enti di cui al precedente art. 7 a provvedere alla nomina dei consiglieri. Decorsi 30 giorni dalla scadenza del Consiglio in carica, il nuovo Consiglio si potrà insediare su convocazione del Presidente uscente o del Vice Presidente a condizione che sia pervenuta la nomina della maggioranza dei componenti. .

8.3. Nella prima seduta il Consiglio di amministrazione elegge nel suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

8.4. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

8.5. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive, opportunamente documentate, che gli stessi dovessero sostenere in ragione del loro incarico. A tal fine sarà approvato apposito Regolamento.

8.6. Il Presidente della Fondazione, almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato inoltra con i mezzi ritenuti più idonei ai soggetti preposti l'invito a procedere alla nomina nel rispetto delle incompatibilità previste dal presente Statuto.

Art. 9

Incompatibilità alla carica di Consigliere

9.1 Non possono assumere la carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione coloro che:

- a) sono dipendenti o consulenti della Fondazione, gli ex dipendenti, gli ex consulenti non pensionati;
- b) hanno liti pendenti con la Fondazione o debiti con essa e siano stati legalmente posti in mora;
- c) sono stati dichiarati inabilitati, interdetti o sono persone assoggettate a liquidazione giudiziaria o a procedure concorsuali analoghe (art. 2382 c.c.);
- d) ricoprono le cariche di Sindaco o Assessore, Consigliere del Comune di Como, della Regione Lombardia, dell'Amministrazione Provinciale di Como e dei Comuni ove ha sede legale la Fondazione ovvero ove la Fondazione abbia una delle proprie sedi operative;
- e) esercitano funzioni di controllo nei confronti della Fondazione;
- f) si trovano nelle situazioni previste dagli articoli 2390 e 2391 del Codice civile e che abbiano incarichi amministrativi, direttivi o di dipendenza in altre Residenze Sanitario Assistenziali;
- g) sono parenti o affini fino al secondo grado di amministratori, dirigenti, figure apicali, e dipendenti della Fondazione;
- h) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- i) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;
- l) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

Art. 10

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

10.1. I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Presidente decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- a. per cause di incompatibilità alla carica che non vengano rimosse entro trenta giorni dalla sopravvenienza;
- b. per sentenza di condanna prevista dalla L. 19 marzo 1990 n. 55 art. 15 comma a) b), c) d) e f);
- c. per mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
- d. per mancato rispetto delle norme statutarie o per compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

10.2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione non appena questo abbia notizia che ricorrono condizioni di decadenza. All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda ed anche al titolare della nomina.

10.3. La cessazione anticipata dal mandato di un Consigliere per qualsivoglia causa deve essere comunicata al soggetto competente alla nomina ai sensi del precedente art. 7 affinché provveda alla sostituzione.

10.4. I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 10.3 restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

10.5. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio.

10.6. I Consiglieri possono essere nominati per massimo due mandati consecutivi.

Art. 11

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

11.1. Al Consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

11.2. Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo strategico della Fondazione, individuando gli obiettivi e i programmi da attuare e le risorse da destinare ai medesimi. Verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi e la rispondenza delle attività di gestione della Fondazione ai programmi adottati.

11.3. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Direttore Generale. Le decisioni assunte dal Direttore Generale devono essere portate a conoscenza del Presidente secondo le urgenze ed al Consiglio di amministrazione.

11.4. Spetta in ogni caso al Consiglio di amministrazione:

- a) deliberare lo Statuto e le relative modifiche;
- b) nominare fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- c) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- d) redigere e approvare annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
- e) approvare annualmente entro il mese di giugno il bilancio sociale;
- f) curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
- g) attribuire il budget al Direttore Generale unitamente alle specifiche linee di indirizzo;
- h) approvare i programmi annuali e pluriennali con assegnazione dei relativi budget;
- i) adottare i regolamenti interni;
- j) adottare e/o aggiornare il Modello 231;
- k) disporre l'implementazione di nuovi servizi o la dismissione di servizi già attivati;
- l) decidere le forme di gestione dei servizi della Fondazione con l'obiettivo dell'efficacia e dell'efficienza gestionale, nonché del raggiungimento di livelli qualitativi il più possibili corrispondenti alle aspettative dei fruitori;
- m) deliberare l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti;
- n) determinare le rette e le tariffe dei servizi erogati dalla Fondazione;
- o) deliberare gli acquisti, alienazioni, permuta di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi;
- p) autorizzare la contrazione di mutui;
- q) deliberare l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- r) deliberare l'accettazione di eredità e di donazioni e la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione ai sensi del precedente articolo 4.3;

- s) approvare la stipulazione di convenzioni, contratti, accordi di programma, protocolli, intese, forme associative o di collaborazione con Enti pubblici e privati, fatta eccezione per le convenzioni di tirocinio e/o di formazione;
 - t) nominare il Direttore Generale, con contratto a tempo determinato per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, (con possibilità di estensione dell'incarico fino a sei mesi dopo l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione), e disciplinarne i rapporti con la Fondazione e le attribuzioni non disciplinate nel presente atto;
 - u) nominare il Direttore Sanitario con contratto a tempo determinato per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione (con possibilità di estensione dell'incarico fino a sei mesi dopo l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione), e disciplinarne i rapporti con la Fondazione e le attribuzioni non disciplinate nel presente atto;
 - v) nominare l'Organismo di Vigilanza (D. lgs. 231/2001 smi)
 - w) richiedere al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como la nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 117/17 smi;
 - x) stabilire il compenso dell'Organismo di Vigilanza, del Revisore legale dei conti e dell'Organo di Controllo;
 - y) nominare e revocare propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, consorzi e istituzioni;
 - z) dichiarare la decadenza dei Consiglieri;
 - aa) autorizzare il Presidente a stare e/o resistere in giudizio.
- 11.5.** Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 12

Convocazioni e adunanze del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Consiglio di amministrazione si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due Consiglieri.

12.2. Le sedute sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede (fisica o virtuale) della riunione, elenco dell'ordine del giorno e deve pervenire ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. La Convocazione può essere inviata anche mediante posta elettronica. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo comma 12.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo

12.3. Ogni Consigliere può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno delle proprie proposte.

12.4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Il numero legale deve perdurare per tutta la seduta e, qualora venisse a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa.

12.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

12.6. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Il Presidente può invitare alle sedute persone esterne al Consiglio per acquisire chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti in trattazione.

12.7. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

12.8. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno predisposti, da persona designata dal Consiglio stesso.

12.9. I verbali e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere scritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 13

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

13.1 Le Deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con la maggioranza assoluta di voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie, l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi per le quali si richiede il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei componenti il Consiglio.

A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'adunanza consiliare.

13.2 Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito procedere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.

13.3 I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Art. 14

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

14.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione a scrutinio segreto, tra i componenti dello stesso nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. L'adunanza in cui viene eletto il Presidente è convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente uscente.

14.2 Il Presidente:

- è il rappresentante legale della Fondazione, ha facoltà di rilasciare procure e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, svolgendo azione propulsiva delle attività dello stesso.
- rappresenta la Fondazione in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

- assume nei casi di urgenza, qualora non sia possibile convocare il Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al funzionamento della Fondazione, ordinariamente di competenza del Consiglio, sottoponendoli poi alla ratifica del medesimo nella prima seduta utile;
- dà impulso ad ogni attività finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- cura ogni iniziativa di collegamento con altri soggetti pubblici e privati utile all'attività della Fondazione;

14.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno espletate dal Vice Presidente.

Art. 15

Il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione

15.1 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta e con le medesime modalità seguite per l'elezione del Presidente

15.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o cessazione con pari poteri e responsabilità.

Art. 16

Il Direttore Generale

16.1 Le funzioni di Direttore Generale sono attribuite dal Consiglio di amministrazione a tempo determinato per una durata non superiore a quella del mandato del Consiglio stesso, con possibilità di estensione dell'incarico fino a sei mesi dopo l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Direttore Generale:

- a. è responsabile della gestione ordinaria della Fondazione, nell'ambito dei programmi ed in conformità agli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- b. sovrintende a tutte le funzioni dell'Ente, dirige ed organizza il complesso dei servizi erogati dall'Ente e sovrintende all'attività delle figure apicali quale responsabile dell'integrazione delle attività amministrative – contabili, socio assistenziali e sanitarie, garantendone l'autonoma sfera decisionale nell'ambito delle competenze loro assegnate;
- c. adotta gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con i poteri di spesa definiti dai piani programmatici approvati dal Consiglio di Amministrazione (budget o atti specifici), con possibilità di delega per determinate materie ad altri Dirigenti o Responsabili di servizio;
- d. propone il Budget, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, ed il Bilancio d'esercizio corredato dei documenti ad esso connessi;
- e. collabora con gli organi istituzionali nella predisposizione dei piani strategici dell'ente e nell'acquisizione delle risorse necessarie e definisce i piani operativi/gestionali assicurandone la realizzazione;
- f. è autorizzato alla firma di contratti e/o documenti giuridico amministrativi con particolare riferimento ai rapporti con l'ATS territorialmente competente e agli altri Enti pubblici o privati;
- g. informa periodicamente il Presidente sulle decisioni e problematiche inerenti la gestione della Fondazione di cui ai commi precedenti del presente articolo.
- h. partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione

Art. 17

Il Revisore Legale dei Conti

17.1 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Presidente richiede al Comune di Como di indicare un Revisore legale dei conti tra i soggetti iscritti nel relativo Albo dei Revisori. L'incarico e il relativo compenso del Revisore Legale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

17.2 Il Revisore Legale dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo mandato.

Art. 18

L'Organo di controllo

18.1 Il Consiglio di Amministrazione richiede al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como di nominare l'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale su decisione del Consiglio di Amministrazione. Se collegiale è composto da tre componenti effettivi.

18.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. dell'esito di tale monitoraggio se ne dà atto nel bilancio sociale.

18.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.6 L'incarico dell'Organo di Controllo dura per tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo mandato.

Capo IV

Norme contabili e norme generali di amministrazione

Art. 19

Esercizio e bilancio

19.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, approva il bilancio d'esercizio composto costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla relazione di missione secondo le linee guida ministeriali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Bilancio sarà depositato secondo le modalità e i termini di cui alla stessa norma.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

19.3 Al fine di meglio programmare l'attività della Fondazione e di poter determinare con congruità le tariffe dei servizi erogati, il Consiglio di amministrazione approva un

budget, proposto dal Direttore Generale, di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Periodicamente sono effettuati controlli per verificare gli scostamenti fra il budget e l'andamento della gestione finalizzati all'eventuale adeguamento dello strumento programmatico alle reali esigenze di gestione.

19.4 Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati dalle norme riguardanti gli Enti del Terzo Settore.

19.5 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

19.6 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Capo V Volontariato

Art. 20 Volontariato

20.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi degli artt. 17 e 18 D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

20.2 La Fondazione potrà avvalersi altresì di Organizzazioni di volontariato già esistenti che siano apartitiche e senza fini di lucro.

20.3 È riconosciuta al volontariato organizzato l'opportunità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali della Fondazione mediante:

a) lo svolgimento di attività attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti che rendono la loro offerta di tempo in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà;

b) il sostegno alla Fondazione nel conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dallo Statuto e nelle iniziative indirizzate alla valorizzazione del ruolo della stessa;

c) il sostegno nel perseguimento di un costante processo di miglioramento della qualità dei servizi erogati e della personalizzazione degli interventi;

d) la promozione della partecipazione della comunità locale all'attività della Fondazione;

e) la raccolta di fondi a favore della Fondazione.

20.4 Le iniziative del volontariato dovranno essere concordate con il Consiglio di amministrazione e la direzione della Fondazione ed essere coerenti con i fini statuari della stessa.

Capo VI

Norme finali

Art. 21

Firma e rappresentanza

21.1 I soggetti ai quali il presente statuto attribuisce poteri di rappresentanza della Fondazione agiscono nei limiti dei rispettivi poteri. Le limitazioni al potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi se risultano dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

21.2 Il Presidente, quale rappresentante legale della Fondazione ai sensi dell'art. 14, ha la rappresentanza generale della Fondazione. Restano ferme le facoltà di rilascio di procure e di nomina di difensori e procuratori alle liti, nei termini previsti dal presente statuto.

21.3 Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16, ha potere di firma e di rappresentanza verso i terzi per gli atti e i contratti di ordinaria amministrazione e, in generale, per gli atti gestionali rientranti nelle competenze attribuitegli dal presente statuto, nei limiti dei budget, degli atti di indirizzo e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. La relativa sottoscrizione impegna la Fondazione.

21.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente ai sensi degli artt. 14 e 15; nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 22

Estinzione e devoluzione del patrimonio

22.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

22.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

22.3 Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio Regionale al Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore

Art. 23

Entrata in vigore

23.1 Il presente statuto entra in vigore dall'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resterà in carica fino alla naturale scadenza del proprio originario mandato e comunque fino all'insediamento del nuovo organo.

Le disposizioni contenute nel presente Statuto riferite al Consiglio di Amministrazione entrano in vigore con l'insediamento del nuovo organo.

Art. 24

Norme Applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Art. 25

Norme transitorie

Esclusivamente in occasione dell'insediamento del Consiglio di amministrazione successivo a quello che approva il presente Statuto, la relativa convocazione verrà effettuata dal Presidente uscente o dal Consigliere più anziano.

F.to: Monica De Paoli